


## **Adattamento e mitigazione.**

# **Effetti su lavoro e imprese della tassonomia europea sulla finanza sostenibile**

### **Il ruolo del lavoro in una giusta transizione: l'importanza dei fattori sociali per la finanza sostenibile**

Presentazione delle ricerche condotte dai docenti dell'Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile  
- Settimane SRI 2022 -

Lunedì 14 novembre 2022 Ore 10:00 - 11:30



# Contenuti

La tassonomia europea

Dalla tassonomia al PNRR

Imprese e lavoratori  
coinvolti

Conclusioni



## La tassonomia europea

La sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione Europea. I **Trattati dell'UE** ne riconoscono le dimensioni sociale e ambientale:

- 1) articolo 3, par. 3, del trattato sull'Unione europea - TUE «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa»
- 2) articolo 21 sul ruolo delle questioni ambientali e sociali nella cooperazione internazionale «favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà» (par.2 lett.d)

Molte delle priorità della Commissione Europea confluiscono negli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione e nei lavori intesi a realizzare l'**Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile** (2015)

Dal 2019 il **Green Deal europeo** punta a ridurre le emissioni di gas serra, creare nuovi posti di lavoro, favorire l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica e aumentare, complessivamente, la salute e il benessere della società

La Commissione Europea ha dimostrato il proprio impegno mettendo a disposizione circa 700 miliardi dal fondo **NextGenerationEU4 (maggio 2020)**, altre risorse dal **Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027**, dall'**Action Plan on Circular Economy (2020)** e dal programma **InvestEU (2021)**,



## La tassonomia europea

I regolamenti avviati e pubblicati in Europa hanno seguito un preciso piano politico conosciuto come **“The EU Action Plan on Financing Sustainable Growth” (marzo 2018)**. In questo Piano d’Azione sono stati individuati tre obiettivi cardine e dieci azioni prioritarie alla base della regolamentazione e della definizione del sistema finanziario europeo in ambito ESG.

Pochi mesi dopo la pubblicazione dell’Action Plan, la Commissione europea ha presentato un primo pacchetto di misure volte a promuovere una finanza sostenibile, conosciuto come **“Sustainable Finance Package” (2018)** che comprendeva i primi regolamenti della strategia del Piano d’Azione. Da questo pacchetto, si sono andate a sviluppare, dopo una serie di prime proposte e consultazioni, ben cinque prodotti normativi:

- Sustainable Financial Disclosure Regulation (Sfdr) – Regolamento 2019/2088;
- Climate Benchmark Regulation – Regolamento 2019/2089;
- **Eu Taxonomy – Regolamento 2020/852;**
- Integrazione dei rischi e dei criteri di sostenibilità nella MiFID II – Regolamento delegato (Ue) 2021/1253 del 21 Aprile 2021;
- Maggiore copertura assicurativa dai rischi climatici e ambientali – pubblicati una serie di atti delegati per la modifica della Solvency II e della IDD. I “Del.Reg. Supplements to Solvency II” e i “Del.Reg. Supplements to IDD” usciti nel 2021.



## La tassonomia europea

Inoltre è stata lanciata, nell'ottobre del 2019, l'**International Platform on Sustainable Finance (Ipsf)**, il cui obiettivo primario è per l'appunto quello di identificare ostacoli e opportunità, e migliorare il coordinamento tra le autorità pubbliche per la finanza sostenibile.

Negli anni successivi al Piano d'Azione, sono state promosse ulteriori iniziative in materia di finanza sostenibile, mirate a dare attuazione all'Action Plan del 2018, riguardanti in particolare:

- Eu Green Bond Standard – definita una proposta per un Eu Green Bond Standard il 06/07/2021;
- Eu Ecolabel Criteria for Retail Financial Products – pubblicazione di un documento per lo sviluppo di una Eu Ecolabel for Retail Financial Products il 03/2021;
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CsrD) – definita una proposta per una Direttiva il 21/04/2021;
- Corporate Sustainability Due Diligence – definita una proposta per una Direttiva il 23/02/2022;

Per queste normative, i processi di consultazione, studio e analisi sono iniziati tra il 2019 e il 2020 e, ad oggi (novembre 2022), nessuna è ancora in vigore.



## La tassonomia europea

La comprensione di cosa fosse necessario per conseguire gli obiettivi di sostenibilità si è evoluta dopo il 2018. Per tale motivo per l'Unione europea è stato opportuno definire una nuova fase che aggiornasse l'Action Plan del 2018. Così, il 6 luglio 2021 la Commissione ha presentato un secondo pacchetto di misure in tema di finanza sostenibile comprese nella **“Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy” (2021)**. Questo nuovo progetto integra anche altre iniziative del *Green Deal europeo* e individua quattro settori principali su cui canalizzare le energie e promuovere azioni mirate affinché il sistema finanziario sostenga pienamente la transizione dell'economia verso la sostenibilità:

- 1) “Finanziare la transizione dell'economia reale verso la sostenibilità”;
- 2) “Verso un quadro della finanza sostenibile più inclusivo”;
- 3) “Migliorare la resilienza del settore finanziario e il contributo alla sostenibilità: *the double materiality perspective*”;
- 4) “Promuovere l'ambizione globale”

La Commissione UE ha stimato che il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 richieda investimenti annui pari a circa 520 miliardi di euro: le risorse pubbliche non bastano, occorre mobilitare anche quelle private.



## La tassonomia europea

### *Green Taxonomy – Tassonomia europea - Regulation (EU) 2020/852*

Il regolamento riguardante la Tassonomia è l'elemento base di tutta la strategia. Con questo regolamento, la Commissione intende fornire un **sistema di classificazione solido e basato su dati scientifici** che consente alle imprese finanziarie e non finanziarie di condividere una definizione comune di sostenibilità e con ciò fornire una protezione contro la pratica del *greenwashing*. Da evidenziare come diverse normative e regolamenti che sono usciti e usciranno faranno riferimento alla classificazione inserita nella Tassonomia, presa appunto come un **vocabolario di riferimento comune**.

La tassonomia definisce le attività sostenibili dal punto di vista ambientale come attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali dell'Ue (**Substantial contribution** – Artt.10-15), senza danneggiare in modo significativo nessuno degli altri obiettivi (**Do No Significant Harm** – Art.17) e rispettando le garanzie sociali minime (**Minimum safeguards** – Art.18).

*Per un approfondimento sulla finanza sostenibile e la tassonomia europea si rimanda a:*

*Marucci M. (2022), Finanza sostenibile e tassonomia europea: una spinta verso l'economia verde, Inapp Paper n.35, Roma, Inapp <<https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3527>>*



## La tassonomia europea

### *Green Taxonomy – Tassonomia europea - Regulation (EU) 2020/852*

Il regolamento sulla tassonomia è entrato in vigore il 12 luglio 2020 e individua i **6 obiettivi ambientali** da perseguire:

1. Mitigazione del cambiamento climatico
2. Adattamento ai cambiamenti climatici
3. Uso sostenibile e protezione dell'acqua e delle risorse marine
4. Transizione all'economia circolare
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento
6. Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

La tassonomia non pone nessun obbligo generale di rispetto dei requisiti di performance ambientale fissati dai criteri di vaglio tecnico, né impone al mercato di investire esclusivamente nelle attività economiche da essa considerate sostenibili. Le aziende e gli investitori del mercato sono liberi di continuare a operare e di investire in attività economiche non incluse né allineate alla tassonomia, a patto di dichiarare questa informazione.





Do No Significant Harm – Art.17

| Ex art 17 TASSONOMIA   |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
| Un'attività economica, considerato l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi che fornisce, arreca un danno significativo a |  |  |  |  |   |
| mitigazione dei cambiamenti climatici<br>↓<br>se conduce a <b>significative emissioni di gas a effetto serra</b>                   | adattamento ai cambiamenti climatici<br>↓<br>se conduce a un <b>peggioramento degli effetti negativi del clima</b> attuale e futuro previsto <b>su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli asset</b> | Uso sostenibile e protezione delle acqua<br>↓<br>se <b>nuoce al buono stato dei corpi idrici o al buono stato ecologico delle acque marine</b> | Economia circolare<br>↓<br>1. se conduce a <b>inefficienze nell'uso dei materiali/risorse naturali</b> lungo il ciclo di vita dei prodotti; o<br>2. comporta un <b>aumento dei rifiuti</b> ; o<br>3. lo <b>smaltimento dei rifiuti</b> sul lungo termine può causare un <b>danno significativo all'ambiente.</b> | Prevenzione e riduzione dell'inquinamento<br>↓<br>Se comporta un <b>aumento delle emissioni di sostanze inquinanti</b> nell'ambiente | Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi<br>↓<br>Se <b>nuoce alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi</b> ; o nuoce allo stato di <b>conservazione degli habitat e delle specie.</b> |



### **Green Taxonomy – Tassonomia europea - Regulation (EU) 2020/852**

Il Regolamento, inoltre, cita espressamente due particolari tipi di attività che forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali: le attività di transizione e le attività abilitanti.

- le attività di **transizione** (*transitional activities*), sono definite al secondo comma dell'art 10 del Regolamento. Si tratta di attività per le quali non esistono alternative low-carbon (cioè a basse emissioni di carbonio) tecnologicamente ed economicamente praticabili e che, tuttavia, presentano delle prestazioni (intese come livello di emissioni di carbonio) che corrispondono alle migliori performance del settore.
- le attività **abilitanti** (*enabling activities*), invece vengono definite nell'art 16 del Regolamento. Esse sono le attività che consentono direttamente ad altre attività di fornire un contributo sostanziale ad un obiettivo ambientale (ad esempio, le attività che consistono nell'installazione di impianti per l'efficiamento energetico, o che producono dispositivi per il monitoraggio dello stato dell'ambiente).

Per approfondimenti si veda la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile, "Transition finance report", 2021, p. 8, al link:

[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/210319-eu-platform-transition-finance-report\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210319-eu-platform-transition-finance-report_en.pdf)



## La tassonomia europea

### *Green Taxonomy – Tassonomia europea - Regulation (EU) 2020/852*

#### **Distinzione fra attività economiche ammissibili e allineate alla Tassonomia:**

il Regolamento fa una distinzione tra attività “ammissibili” alla tassonomia (*eligible*) e attività “allineate” alla stessa (*aligned*).

#### Attività ammissibili (*eligible*):

Un'attività economica si definisce "ammissibile alla Tassonomia" quando risulta semplicemente inclusa nell'elenco delle attività economiche ecosostenibili contenuto negli atti delegati della Tassonomia (ossia, per il momento, il *Climate Delegated Act*).

#### Attività allineate (*aligned*):

Un'attività economica si definisce "allineata alla Tassonomia" quando non solo risulta inclusa nell'elenco delle attività economiche ecosostenibili ma rispetta anche tutti i requisiti di ecosostenibilità, nonché i criteri di vaglio tecnico stabiliti della Tassonomia.



## La tassonomia europea

### *Climate Delegated Act - Primo Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Tassonomia europea*

Integra il regolamento UE sulla tassonomia 2020/852, e fornisce una serie di criteri (*technical screening criteria* – Art.19) per determinare se un'attività economica si qualifica come sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo primo atto delegato definisce le attività considerate ecosostenibili sotto il profilo dei primi due obiettivi: **adattamento e mitigazione** del cambiamento climatico: *climate change mitigation* (Annex I) e *climate change adaptation* (Annex II).

Dopo la pubblicazione della Comunicazione “Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile” (COM(2021) 390 final - luglio 2021), la Commissione si è impegnata a integrare il regolamento sulla Tassonomia attraverso:

- la pubblicazione dell'atto delegato delle attività economiche dei **restanti quattro obiettivi ambientali** che dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2022,
- l'inclusione di altre attività economiche di settori industriali non ancora inclusi nella lista delle attività economiche degli obiettivi climatici.



## La tassonomia europea

### *Complementary Climate Delegated Act - Secondo Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Tassonomia europea*

A completamento del quadro normativo è stato inoltre approvato dalla Commissione europea il “**Complementary Climate Delegated Act**” (luglio 2022) - Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1214 , approvata in via definitiva a luglio 2022 e in vigore da gennaio 2023, che comprende le attività di **gas e nucleare** che vanno a popolare la lista di attività considerate “environmentally sustainable” (anche dette “taxonomy-aligned economic activities”).

L'atto ha modificato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 sulla tassonomia. Inoltre, all'interno della nuova strategia, è stato inserito un ulteriore documento che dovrebbe andare ad integrare il regolamento, ovvero quello sull'estensione della Tassonomia, il cosiddetto modello della tassonomia a semaforo.



## La tassonomia europea

### Timing della Tassonomia

- 1° gennaio 2022: inizio dell'obbligo di disclosure per aziende e società finanziarie;
- Q4 2022: La Ce adotterà i criteri per altri quattro obiettivi ambientali;
- 1° gennaio 2023: Inizio della rendicontazione di allineamento per le aziende anche per i restanti 4 obiettivi ambientali e per le attività del settore nucleare e del gas;
- 1° gennaio 2024: Inizio della rendicontazione di allineamento per le società finanziarie.

### Destinatari

- Società finanziarie e Non finanziarie, come da parametri Nfrd e CsrD:
- Società e PMI quotate in borsa
- Grandi imprese non quotate
- Istituzioni finanziarie
- Società non UE con fatturato >150 milioni e 1 filiale/filiale nell'UE
- Destinatari "indiretti"



## La tassonomia europea

### Destinatari indiretti

Oltre ai soggetti direttamente obbligati, però, la tassonomia ha anche una serie di **destinatari indiretti**. Si rivolge, infatti, anche a tutti gli operatori economici interessati ad attirare investimenti verdi e ad avvantaggiarsi delle opportunità della finanza sostenibile, per i quali è previsto che il Regolamento si possa comunque applicare in modo volontario.

In generale si può affermare che la Tassonomia è rivolta anche a imprese, investitori e decisori politici che vogliono disporre di definizioni condivise su quelle che sono le attività e gli investimenti considerati sostenibili o che contribuiscono ad avere un'economia che non impatti negativamente sull'ambiente.

Allo scopo di integrare il Regolamento Tassonomia in tutte le pertinenti normative dell'UE, inoltre, l'art. 1 estende l'applicazione a tutte le misure che hanno a oggetto i prodotti finanziari, o le obbligazioni societarie, offerti sul mercato come 'ecosostenibili', sia a livello UE che di singoli Stati Membri.



## La tassonomia europea

### Tassonomia e disclosure finanziaria

La Tassonomia inoltre è strettamente collegata con il **Regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Reg. UE 2019/2088)**, adottato il 27 novembre 2019 ed entrato in applicazione il 10 marzo 2021, che si rivolge specificamente ai **intermediari finanziari e ai consulenti finanziari**, dunque, non a tutte le imprese con determinate caratteristiche di grandezza e rilievo pubblico (come nel caso della NFRD) ma solo alle imprese finanziarie. La Tassonomia ha introdotto dei nuovi obblighi di informazione per i prodotti finanziari che rilevano dal punto di vista della sostenibilità ambientale, e cioè:

I prodotti finanziari **ex art 8** SFDR che promuovono caratteristiche ambientali

I prodotti finanziari **ex art 9** SFDR che investono in un'attività economica che contribuisce ad un obiettivo ambientale.

La Tassonomia stabilisce inoltre che qualsiasi impresa soggetta alla NFRD (Non-Financial Reporting Directive, riguardante imprese di grandi dimensioni sopra i 500 dipendenti) deve includere, nella stessa dichiarazione di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento.





## La tassonomia europea

### EU Taxonomy Compass

La «bussola della tassonomia» è uno strumento digitale (scaricabile anche in formato excel) messo in pratica dall'UE per facilitare l'accesso ai contenuti della tassonomia dell'UE per un'ampia varietà di utenti. Consente di verificare quali attività sono incluse nella tassonomia dell'UE (attività allineate alla tassonomia), a quali obiettivi contribuiscono in modo sostanziale e quali criteri devono soddisfare.

È importante notare che devono anche essere soddisfatte le garanzie minime (standard sociali) affinché un'attività economica possa essere considerata 'allineata'.

La bussola della tassonomia dell'UE mira anche a facilitare l'integrazione dei criteri nei database aziendali e in altri sistemi informatici.

- <https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/>
- <https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/taxonomy-compass>



# La tassonomia europea

## EU Taxonomy Compass

Attraverso un database *on line* o un file excel si accede ad una matrice che mostra le attività economiche per obiettivo ambientale. Una piccola "E" o "T" indica se l'attività è un'attività **abilitante (E)** o **transitoria (T)** (se soddisfa i criteri). Attraverso la scheda "Attività per settore" è possibile verificare quali attività economiche per un determinato settore sono considerate tassonomicamente rilevanti e visualizzare i criteri di *screening* tecnico ad esse applicabili.

### EU Taxonomy Compass

| Filter by sector or activity       |  | Search             |                    |       |                  |                      |              |  |   |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------|------------------|----------------------|--------------|--|---|
| Sector                             | Activity   | Climate mitigation | Climate adaptation | Water | Circular economy | Pollution prevention | Biodiversity |  |   |
| Arts, entertainment and recreation | Creative, arts and entertainment activities  |                    | +                  |       |                  |                      |              |  | E |
| Arts, entertainment and recreation | Libraries, archives, museums and cultural activities   |                    | +                  |       |                  |                      |              |  | E |
| Arts, entertainment and recreation | Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities |                    | +                  |       |                  |                      |              |  | E |



## La tassonomia europea

### Altre evoluzioni della tassonomia (in corso)

La Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (2021) prevede la definizione di indicatori degli impatti negativi (c.d. *black list*) sulla dimensione sociale della sostenibilità, da applicare all'informativa generale sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR, n. 2019/2088) e l'elaborazione di una "**Tassonomia Sociale**", in grado di valutare e di qualificare attività, prodotti e servizi anche sotto il profilo sociale.

La ricerca del *Climate Bonds Initiative*, "*Global green taxonomy development, alignment, and implementation*", uscita a febbraio del 2022, ha mappato i Paesi che hanno sviluppato o iniziato a implementare un proprio regolamento o delle linee guida sulla Tassonomia delle attività eco-sostenibili. Da questo report, è possibile notare come siano sempre di più le istituzioni del pianeta che hanno adottato o hanno in discussione un proprio regolamento sulla Tassonomia ambientale. In Paesi come la Cina, il Giappone, la Russia, la Malesia e la Mongolia sono già in vigore.

Nel novembre 2021, l'International Platform ha pubblicato il primo Rapporto di istruzione sulla **Tassonomia comune Ue-Cina**, meglio conosciuta come "*Common Ground Taxonomy*" (Cgt),



## La tassonomia europea

## I settori e le attività compresi nella tassonomia (2022)

| Climate mitigation (9 sectors)                           | N° Activities |
|--|---------------|
| Construction and real estate                             | 7             |
| Energy   | 31            |
| Environmental protection and restoration activities      | 1             |
| Forestry   | 4             |
| Information and communication                            | 2             |
| Manufacturing  | 17            |
| Professional, scientific and technical activities        | 3             |
| Transport  | 17            |
| Water supply, sewerage, waste management and remediation | 12            |
| <b>Totale complessivo</b>                                | <b>94</b>     |

| Climate adaptation (13 sectors)                          | N° Activities |
|--|---------------|
| Energy   | 31            |
| Manufacturing  | 17            |
| Transport  | 17            |
| Water supply, sewerage, waste management and remediation | 12            |
| Construction and real estate                             | 7             |
| Forestry   | 4             |
| Arts, entertainment and recreation                       | 3             |
| Information and communication                            | 3             |
| Professional, scientific and technical activities        | 2             |
| Financial and insurance activities                       | 2             |
| Environmental protection and restoration activities      | 1             |
| Human health and social work activities                  | 1             |
| Education  | 1             |
| <b>Totale complessivo</b>                                | <b>101</b>    |

NB. La tassonomia applicata comprende anche i contenuti dell'atto delegato complementare, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2022: dai 68 settori del 2021 si è passati ai 101 del 2022 (obiettivo adattamento)



# Dalla tassonomia al PNRR

## Il rispetto del Principio DNSH nel contesto del PNRR

L'11 febbraio 2021, il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento UE n. 241/2021 con cui è stato istituito il **Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF)**, strumento centrale del *NextGenerationEU* destinato ad aiutare gli Stati Membri ad affrontare le conseguenze della pandemia, in particolare attraverso il sostegno alla transizione verde e digitale. Il Dispositivo definisce obiettivi, principi e condizioni per l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'UE e prevede la presentazione, da parte degli Stati Membri, di appositi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), contenenti i progetti, le riforme e gli investimenti programmati fino al 2026.

L'art. 18, co. 4. lettera d) del Regolamento RRF prevede che **tutte le misure contenute nei PNRR, nonché gli interventi da essi finanziati, debbano essere conformi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH)**, sancito dal Regolamento Tassonomia (Reg. UE 2020/852) all'art. 17.

in virtù di questo richiamo, il principio DNSH assume un'autonoma rilevanza: quella di clausola generale volta ad assicurare conformità minima alla politica europea del Green Deal e agli obiettivi ambientali dell'UE.



# Dalla tassonomia al PNRR

## Il rispetto del Principio DNSH nel contesto del PNRR

La normativa è improntata a garantire almeno una **compliance minima** (non arrecare danno) che assicuri coerenza con la strategia ambientale europea, non escludendo naturalmente che gli interventi del PNRR possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali.

Altro elemento di rilievo introdotto con il principio DNSH è la **prospettiva LCA**, che richiede di considerare gli impatti generati da un'attività economica lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi offerti attraverso quell'attività.

L'obbligo di assicurare il rispetto del DNSH viene posto dalla legge direttamente in capo alle **amministrazioni pubbliche**, le quali sono chiamate a garantire che ogni misura del Piano non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali del Green Deal europeo. Tutti i progetti e le riforme proposti sono, quindi, stati valutati considerando i criteri DNSH. Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi.

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare\\_n\\_32\\_2021/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/)



# Dalla tassonomia al PNRR

## Il rispetto del Principio DNSH nel contesto del PNRR

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spingendosi oltre le previsioni del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza ha deciso di prevedere **due diversi regimi di conformità** cui subordinare eventualmente l'erogazione dei fondi PNRR, ossia:

- regime 1: corrispondente al regime di Contributo Sostanziale, richiede il rispetto di requisiti più stringenti;
- regime 2: corrispondente al rispetto del principio DNSH, presenta requisiti meno complessi.

Tale distinzione tra regime 1 (contributo sostanziale) e regime 2 (DNSH), tuttavia, è stata sviluppata solo in relazione al primo obiettivo ambientale, ossia quello di mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre per tutti gli altri obiettivi ambientali è stato previsto un solo regime, il regime 2.

Il MEF ha pubblicato una **Guida Operativa** di supporto alle pubbliche amministrazioni (aggiornata ad ottobre 2022), che si limita a fornire delle indicazioni per il rispetto del principio DNSH senza porre nessun obbligo giuridico diretto:

<https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archiviodocumenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc>



# Dalla tassonomia al PNRR

## Il rispetto del Principio DNSH nel contesto del PNRR: la Guida operativa

Da un punto di vista strutturale, la Guida si compone **di 31 schede tecniche, distinte per settore di attività**, le quali contengono una serie di informazioni utili a verificare il rispetto del principio DNSH in relazione ai 6 obiettivi ambientali. Il rispetto di tali requisiti permette, in caso di *audit*, di dimostrare la “sostenibilità ai criteri ambientali EU” dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

Spetta alle Amministrazioni verificare se le schede tecniche segnalate dalla matrice siano applicabili o meno al caso di specie, ed eventualmente verificare se non siano applicabili altre schede tecniche.

Tuttavia nella maggior parte dei bandi finora pubblicati nell'ambito del PNRR, il principio di DNSH continua ad essere definito in modo estremamente generico. Inoltre, è frequente il caso in cui i bandi richiedano di garantire – a pena di esclusione - il semplice rispetto del principio di DNSH, rimettendo implicitamente il compito di individuare le modalità concrete necessarie direttamente in capo ai partecipanti ai bandi.

Nel portale **Italia Domani** sono pubblicati strumenti per condurre **autovalutazioni DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR**. Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente:

<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>





# Dalla tassonomia al PNRR

## Il rispetto del Principio DNSH nel contesto del PNRR: la Piattaforma di servizi dedicata 'Capacity Italy'

L'implementazione del PNRR a livello locale ha previsto la creazione da marzo 2022 di una nuova piattaforma di sostegno, pensata per fornire assistenza tecnica agli enti (Regioni, Province, Comuni) che vogliono accedere ai bandi, sviluppata dalla Funzione Pubblica con Cdp, Invitalia e MedioCredito Centrale.

<https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/sportello-tecnico>

In essa sono reperibili diversi quesiti, tra i quali quelli riguardanti il principio DNSH.

Es: A quali investimenti si applica il principio DNSH?

Risposta: È un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund. Tuttavia non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es, l'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. La verifica preventiva potrebbe consistere nella consultazione dei contenuti specifici previsti nella scheda citata.



# Imprese e lavoratori coinvolti

## Un'esercitazione su dati della rilevazione INAPP-RIL

Sebbene il rispetto dei principi DNSH riguardi le Amministrazioni locali pubbliche (Regioni, Province, Comuni), le offerte tecniche in risposta ai bandi da esse emanati a valere sui progetti finanziati dal PNRR dovranno dimostrare la *compliance* minima misurata dalla scheda di autovalutazione in fase preliminare (vd. Guida operativa MEF). Nelle gare per affidamento del servizio di progettazione, i requisiti tassonomici devono essere indicati nel capitolato al fine di permettere al progettista affidatario di recepire le prestazioni specifiche. Nelle gare per l'affidamento dei lavori, i requisiti tassonomici saranno quindi già recepiti nel progetto esecutivo (ed eventualmente richiamati nel bando di gara). Le amministrazioni saranno chiamate a documentare il rispetto dei criteri tassonomici durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell'opera. Le *checklist* fornite dal MEF per il rispetto dei principi legati alla Tassonomia si riferiscono ai controlli che potranno essere svolti sia nella fase di progettazione (*ex ante*) che nella fase di esecuzione o successivamente al collaudo (*ex post*).

Inoltre, il principio DNSH che nel PNRR è rivolto solo alle attività economiche, sarà introdotto in maniera trasversale anche su altri progetti, quali ad esempio quelli afferenti al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali.



# Imprese e lavoratori coinvolti

## Un'esercitazione su dati della rilevazione INAPP-RIL

Appare utile quindi condurre una simulazione di quale impatto potrebbe avere l'allineamento alla Tassonomia sul panorama produttivo italiano, utilizzando i settori merceologici individuati dal Regolamento UE ed andando a calcolare il bacino occupazionale di riferimento.

I dati sulle imprese italiane fanno riferimento all'**indagine campionaria INAPP-Ril del 2018** (ultimi disponibili), condotta tramite CATI su circa 30.000 imprese rappresentative a livello nazionale.

<https://inapp.org/it/dati/ril>

I settori individuati dalla Tassonomia utilizzano il sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE) attraverso il quale vengono individuate le imprese dal database RIL (ridotto a 3 digit per armonizzare i due records).


L'analisi si è concentrata sulla quantificazione del numero di occupati (effetti sul mercato del lavoro) e sulle caratteristiche delle imprese coinvolte (analisi di scenario).




# Imprese e lavoratori coinvolti

## INAPP-RIL e Tassonomia europea a confronto

Occupati nei settori compresi dalla Tassonomia  
(8% del totale occupati)



Forma giuridica imprese




Percentuale del fatturato totale che deriva dalla vendita di prodotti o servizi alla Pubblica amministrazione = **38,8%**



# Imprese e lavoratori coinvolti


## INAPP-RIL e Tassonomia europea a confronto

### Distribuzione regionale imprese



Con tecnologia Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom


### Settori ed attività maggiormente compresi dalla Tassonomia



# Imprese e lavoratori coinvolti


## INAPP-RIL e Tassonomia europea a confronto

**Totale occupati coinvolti = 1.437.186**  
(9% tot. imprese)




- Totale Dipendenti a tempo pieno
- Totale Dipendenti a tempo parziale
- Totale Non dipendenti (collaboratori, tirocini, somministrazione, altro)
- Titolare/i e/o soci senza altra forma di inquadramento\_Totale
- Soci lavoratori senza altra forma di inquadramento\_Totale

### Contratto lavoratori (dip. a tempo pieno)



- Tempo indeterminato\_Totale
- Tempo determinato\_Totale
- Apprendistato\_Totale
- Lavoro a chiamata\_Totale

### Profili professionali ricercati (% , 2018)



# Conclusioni

- La tassonomia si appresta a diventare il riferimento per attribuire incentivi europei e nazionali al fine di perseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Un modo per farsi trovare “preparati” alle richieste che giungeranno per finanziamenti green o con la probabile estensione dell’obbligo di rendicontazione non finanziaria anche alle aziende di medie dimensioni
- La tassonomia non è impositiva ma la classificazione di attività sostenibili deve essere fatta seguendo criteri prestabiliti (vedi Linee Guida MEF su DNSH 2022)
- Per ora i settori coinvolti dalla mitigazione e dall’adattamento riguardano un numero relativo di imprese (circa l’8%) e di lavoratori (9% del totale). Ma restano da calcolare gli effetti sull’indotto nell’ottica del Life Cycle Assessment – LCA.
- Si attende l’applicazione della Tassonomia Sociale (vedi Final Report sulla Social Taxonomy, febbraio 2022). Quali saranno gli effetti sulle imprese?



# Conclusioni

**TAB. 1 – Fabbisogno di investimenti nelle attività tassonomiche delle utilities**

|  | Fabb. al 2025   | Fabb. al 2030    | Eleggibilità tassonomica | Fondi PNRR      |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>ENERGIA ELETTRICA</b>   |                 |                  |                          |                 |
| Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili   | 44,4 mld        | 100,0 mld        | 100%                     | 2,9 mld         |
| Produzione di energia elettrica da gas naturale efficiente   | n.d.            | n.d.             | 100%                     |                 |
| Accumulo di energia elettrica e termica  | n.d.            | n.d.             | 100%                     |                 |
| Trasmissione e distribuzione di energia elettrica  | 7,0 mld         | 15,7 mld         | 100%                     | 3,6 mld         |
| <b>GAS</b>   |                 |                  |                          |                 |
| Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di idrogeno   | 2,5 mld         | 10,0 mld         | 100%                     | 1,1 mld         |
| <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>   |                 |                  |                          |                 |
| Captazione, acquedotto, fognatura, depurazione, struttura  | 19,0 mld        | 42,9 mld         | 95%                      | 4,0 mld         |
| <b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>  |                 |                  |                          |                 |
| Trattamento della frazione organica (anaerobico/aerobico)  | 1,2 mld         | 2,8 mld          | 100%                     | 0,5 mld         |
| Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi   | n.d.            | n.d.             | 100%                     | 0,6 mld         |
| Incremento della raccolta differenziata sia nelle quantità che nella qualità e introduzione tariffa puntuale | 1,1 mld         | 2,5 mld          | 100%                     | 0,6 mld         |
| <b>ATTIVITA' TRASVERSALI</b>   |                 |                  |                          |                 |
| Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi <sup>(1)</sup>                   | 0,8 mld         | 1,8 mld          | 100%                     | 0,4 mld         |
| <b>TOTALE FABBISOGNI DI INVESTIMENTO ELEGGIBILI</b>  | <b>76,0 mld</b> | <b>175,1 mld</b> |                          | <b>13,6 mld</b> |

(1) In totale si prevede un fabbisogno di 5 miliardi di euro di cui l'80% per impianti che trattano scarti agricoli. In tabella è stata valorizzata la stima relativa alla produzione di biometano da digestione anaerobica di rifiuti organici e fanghi di depurazione.

Fonte: rielaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, Utilitalia, Eletticità Futura, FISE Assoambiente, MITE, TERNA, Consorzio italiano biogas







GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[www.inapp.org](http://www.inapp.org)